

"S T A T U T O"

dell'Associazione di Volontariato Non Lucrativa di Pubblica Assistenza denominata **"P.A.A.V. CROCE DI PADRE PIO - ODV- ETS"**

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione Onlus ai sensi del D.Lgs.460/97, art.10, e Decreto Legislativo n. 117 del 3.7.2017 denominata **"P.A.A.V. CROCE DI PADRE PIO - ODV- ETS"**, con sede in Colletorto (CB) alla c.da Vicenne s.n.

la cui insegna è una croce azzurra in campo bianco.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia nonché dal D.L.vo 117/2017

L'Associazione si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazioni rivolte al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" e dell'acronimo E.T.S.

ART. 2 SCOPO

La Associazione **P.A.A.V. CROCE DI PADRE PIO - ODV- ETS** - che non persegue come scopo istituzionale alcuna finalità lucrativa, ex art.5 del Codice del Terzo Settore, persegue esclusivamente finalità di volontariato di pubblica assistenza in campo medico e paramedico ed in campo sociale.

Gli scopi dell'Associazione sono:

A) - prestare i primi soccorsi ai malati e feriti sul territorio della regione Molise ed effettuare il trasporto negli ospedali, nelle cliniche o altre strutture di cura nonché prestare servizi funebri .

B) - prestare il proprio aiuto alle popolazioni sul territorio molisano nell'evenienza di gravi calamità naturali e situazioni di emergenza.

Per la realizzazione di tali scopi sociali è prevista la costituzione di un centro di soccorso, dotato di ambulanza e materiale sanitario (di proprietà dell'Associazione, ottenuto a nolo o concesso in uso), nonché di personale opportunamente istruito e qualificato.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 ATTIVITA

L'Associazione, Ente del Terzo Settore al fine, come detto, di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale, si impegna a svolgere la sua attività nei seguenti settori: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza con soccorso sanitario e umanitario in caso di calamità naturali, corsi di formazione per il personale.

In particolare, per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione, grazie all'impegno dei soci, si propone di:

1) Creare un centro assistenziale, con eventuali sedi secondarie, munito di attrezzatura sanitaria (di proprietà dell'associazione , ottenuto a nolo o concesso in uso) idonea a far fronte alle emergenze sanitarie e reperire personale medico e paramedico opportunamente istruito e qualificato.

L'Associazione potrà svolgere le attività istituzionali individuate e quelle ad esse direttamente connesse.

In relazione alle attività connesse, le finalità perseguite dalla Associazione si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della medesima Associazione. L'esercizio di attività connessa è consentita solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori rispetto alle spese complessive al limite



stabilito dalla norma.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con le istituzioni pubbliche e private e con altri enti aventi scopi affini o strumentali ai propri.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera dei propri associati.

In casi di particolare necessità, individuati dal Consiglio direttivo, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIONE

Sono membri dell' Associazione coloro che hanno costituito la stessa, nonché tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone fisiche e giuridiche e cioè associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, organizzazioni di categoria, comitati; cooperative sociali, aziende pubbliche e private; rappresentanti del clero ed enti ecclesiastici; forze dell'ordine; magistrati; avvocati; enti pubblici.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia, in maniera inappellabile, il Consiglio Direttivo a seguito di ammissione verrà versata dal neosocio la quota stabilita annualmente dall'assemblea dei soci .

Il Segretario dell'Associazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza alla Associazione ha carattere continuativo, libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze e le regole statutarie.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto e al versamento della quota associativa annuale.

L'Associazione basa il proprio funzionamento su principi di democrazia, uguaglianza di diritti di tutti gli associati ed elettività delle cariche associative.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle attività ed alle strutture dell'Associazione, fornendo il proprio attivo contributo per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale, in base alle proprie attitudini e al proprio tempo.

Ogni socio maggiore d'età e in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto al voto.

L'Associazione è disciplinata da norme che garantiscono l'effettività del rapporto associativo, escludendo pertanto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 CRITERI DI ESCLUSIONE

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1. Per libera dimissione da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.

2. Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per decadenza e/o perdita di qualcuno dei requisiti di base che hanno determinato l'ammissione, per aver contravvenuto a norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportano comunque indegnità.

3. Mancato pagamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

La qualifica di socio non è trasmissibile.

ART. 8 SOCI

I soci si qualificano come "Fondatori" e "Ordinari".

Sono soci "fondatori" i firmatari dell'atto costitutivo e del presente statuto, i quali hanno dato vita all' Ente Terzo Settore. (Si potrebbe inserire solo la dicitura ETS)

Sono soci "Ordinari" le persone fisiche e/o giuridiche o gli Enti o le altre Associazioni la cui domanda verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi della Ente Terzo Settore sono:

1. L'Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Organo di Controllo e di Revisione Contabile se e quando richiesto come da artt. 30 e 31 Codice Terzo Settore .

All'interno del Consiglio Direttivo i consiglieri designano il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere dell'Associazione.

ART. 10 L'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione la validità dipende da qualunque numero dei presenti. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

E' ammesso il voto per delega. Ogni associato legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni membro potrà rappresentare per delega fino ad un massimo di tre associati. Non è ammessa la delega nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo., come previsto dall'art.24. comma 3 del CTS.

L'assemblea ordinaria è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora , luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda adunanza con l'ordine del giorno, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata all'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione . L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea e delibera:

-nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, i membri dell'organo di controllo;



-nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato delle revisione legale dei conti;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, previa sussistenza dei requisiti professionali e morali richiesti;

-approva il bilancio di esercizio;

-delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi , ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati anche in merito al ricorso contro il diniego di adesione ;

L'assemblea straordinaria è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora , luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda adunanza, con l'ordine del giorno inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata all'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione . L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea e delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e di eventuali regolamenti interni;

- approva l'eventuale regolamento ;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle altre materie attribuite alla Assemblea dalla legge ,dall'atto costitutivo ,dallo statuto o dal regolamento alla sua competenza ,

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione e gestione della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo che è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna, ad eccezione di ciò che per legge o per statuto è riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 6 del CTS agli adempimenti ivi previsti.

Il Consiglio direttivo deve redigere un bilancio o rendiconto annuale, che verrà poi sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette persone.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza dall'Assemblea tra i soci fondatori e tra i soci ordinari, i quali abbiano maturato, al momento dell'elezione, tre anni di iscrizione all'Associazione.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo designa al suo interno il Presidente dell'Associazione, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Queste due cariche possono essere rivestite dalla medesima persona qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un consigliere. Il Consiglio, durante la riunione successiva, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due terzi dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per l'elaborazione del programma annuale e del consuntivo.

Per la convocazione occorre idonea comunicazione ai membri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, è presente la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza e sono valide qualora alle riunioni partecipi la maggioranza dei consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di Controllo

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

E' un organo collegiale costituito da almeno tre membri, nominato solo nei casi previsti dall'art.30 del Codice Terzo Settore.

Si applicano, per la nomina dei suoi componenti gli artt 2397 e 2399 del C.C. I requisiti previsti nei suddetti articoli devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS

Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati e, a tal fine, è assistito dal Segretario nella redazione dei relativi verbali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, prima di ogni iniziativa, informa preventivamente il Consiglio Direttivo.

ART. 14 MODIFICHE DELLO STATUTO

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto ed ad eventuali ulteriori regolamenti, è indispensabile, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Il Presidente in caso di richiesta di modifica dello statuto, verifica che siano rispettate le finalità originarie dell'Associazione.

ART. 15 RISORSE ECONOMICHE

La Associazione è soggetto autonomo ed è dotato di autonomia patrimoniale con facoltà di acquistare beni immobili e beni mobili per l'espletamento della propria attività socio-sanitaria e per il perseguimento delle finalità



previste dallo statuto.

L'associazione inoltre ai sensi dell'art. 33 del Codice del Terzo Settore, trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, tra l'altro, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammessi dal D.L.vo 117/2017

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali e di eventuali contributi straordinari.

L'Associazione ai sensi dell'art 8 CTS non può in alcun caso distribuire agli associati, anche in modo indiretto, gli utili delle attività e gli avanzi di gestione, che devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 RENDICONTO ECONOMICO

L'esercizio sociale e finanziario della Associazione si apre il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio, redige un rendiconto economico-finanziario trasparente e non omettendo alcun requisito di bilancio, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del CTS (e , se previsto, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del CTS .

Nei casi previsti dalla normativa, l'Associazione dovrà redigere un Bilancio Sociale secondo le apposite linee guida ministeriali e depositato presso il Registro Unitario Nazionale degli Enti del Terzo Settore e pubblicato sul proprio Sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ,essa dovrà pubblicare annualmente ,anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il Bilancio di esercizio e di rendiconto di cui sopra ,nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio sociale precedente ,dovranno essere

depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

In particolare è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione e/o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni affini che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 SCIoglimento

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, ad altre Associazioni con analogo scopo, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio direttivo, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 9 del CTS, previa acquisizione del parere ex art.9 comma 1 del Codice, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del terzo Settore.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, secondo le maggioranze richieste nell'art.14.

ART. 18 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni del Terzo Settore ed in particolare al suo Codice.



depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

In particolare è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione e/o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni affini che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 SCIoglimento

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, ad altre Associazioni con analogo scopo, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio direttivo, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 9 del CTS, previa acquisizione del parere ex art.9 comma 1 del Codice, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del terzo Settore.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, secondo le maggioranze richieste nell'art.14.

ART. 18 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni del Terzo Settore ed in particolare al suo Codice.



Roberto

